



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 62 DEL 28/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **20:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
BRINA HALLER MICHELE ERNESTO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
SASSI MONIS	Consigliere	Presente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Presente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Assente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Assente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Presente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Presente

Presenti N. **15**

Assenti N. **2**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: P. MACCHIONI.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. BININI EMILIO.

Assume la presidenza il Sig. SILINGARDI GIANFRANCO.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16 essendo in precedenza entrato il consigliere Roberto Mattioli.

Sono altresì presenti il vicesindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri: Graziella Blengeri, Silvia Taglini, Milena Beneventi e Massimiliano Grossi.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Illustra l'argomento il Sindaco A. Vaccari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera c) del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso:

- Che il 03.04.2008 è stata costituita l'UNIONE TRESINARO SECCHIA fra i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano in ottemperanza allo Statuto dell'Unione approvato dai singoli consigli comunali rispettivamente:
 - Scandiano: atto n. 5 del 15/02/2008;
 - Casalgrande: atto n. 19 del 27/02/2008;
 - Castellarano: atto n. 13 del 08/02/2008;
 - Rubiera: atto n. 5 del 18/02/2008;
- Che, in seguito, i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano, avuto riguardo al disposto della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21, con gli atti di seguito elencati hanno deliberato l'adesione dei Comuni di Baiso e Viano all'Unione Tresinaro Secchia e hanno approvato il nuovo Statuto e il nuovo Atto Costitutivo dell'Unione nonché l'elenco delle funzioni da conferire in sede di prima attuazione e l'elenco delle ulteriori funzioni o servizi che potranno essere conferite all'Unione Tresinaro Secchia da parte di tutti i comuni aderenti:
 - Comune di Baiso deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04/09/2013;
 - Comune di Casalgrande deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 02/09/2013;
 - Comune di Castellarano deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 03/09/2013;
 - Comune di Rubiera deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 02/09/2013;
 - Comune di Scandiano deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 11/09/2013;
 - Comune di Viano deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03/09/2013;
- Che con propria Deliberazione di Consiglio n. 22 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, in conformità a quanto deliberato con le deliberazioni consiliari citate al punto precedente:
 - veniva recepita l'adesione dei Comuni di Baiso e Viano all'Unione Tresinaro



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Secchia in esecuzione dell'art. 7 della L.R. 21/12/12 n. 21;

- si approvavano il nuovo Statuto ed Atto Costitutivo dell'Unione;
- si approvava l'elenco delle funzioni già conferite all'Unione dai comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano e da conferire in sede di prima attuazione anche da parte dei comuni di Baiso e Viano;
- si approvavano altresì l'elenco delle ulteriori funzioni o servizi che potranno essere conferite all'Unione Tresinaro Secchia da parte di tutti i comuni aderenti;

Vista la deliberazione legislativa della Regione Emilia Romagna n. 13 del 28.07.2015 "Riforma del sistema regionale di governo e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con particolare riferimento all'art. 8, commi 2, 3, e 4 nei quali si ribadisce la centralità delle Unioni per "l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni" e la funzione di "perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio";

Dato atto:

- Che fra le funzioni che potevano essere conferite all'Unione da parte di tutti i comuni aderenti era compresa anche la gestione del Personale;
- Che il recente conferimento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, all'Unione Tresinaro Secchia dell'intera funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini ha determinato il trasferimento di diverse unità di personale dai comuni all'Unione;
- Che si rende pertanto opportuna l'attivazione del conferimento della funzione relativa alla gestione del personale dipendente da parte dei comuni all'Unione Tresinaro Secchia per rafforzare la rete dei servizi associati, determinando una gestione unitaria dell'intera e complessa materia di gestione del personale con un livello di approfondimento consentito dalla costituzione di un ufficio unico e nell'ottica di riduzione progressive dei costi del servizio;
- Che si rende quindi necessario approvare una nuova convenzione fra i comuni dell'Unione Tresinaro Secchia al fine di disciplinare la gestione associata della funzione relativa alla gestione del personale dipendente;

Richiamato in particolare l'articolo 6, comma 1, dello Statuto dell'Unione che stabilisce:

"L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:

- a) funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;*
- b) funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;*
- c) funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento"*

Visto l'art. 7, comma 2, del vigente Statuto relativo alle modalità di attribuzione delle materie e dei servizi all'Unione che così recita:

"Il trasferimento si perfeziona con l'approvazione di uno schema di convenzione da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell'Unione. La convenzione deve, in ogni caso, prevedere:

- a) le funzioni e i servizi trasferiti;*
- b) la regolamentazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;*
- c) le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;*
- d) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- e) *la durata, comunque non inferiore a 5 anni;*
- f) *le modalità di recesso in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.*

Visto altresì il comma 3 dello stesso articolo:

“L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie ed ai servizi trasferiti con i tempi e le modalità stabilite dal consiglio nelle relative convenzioni”.

Preso atto che lo schema di convenzione prevede che la gestione associata del servizio personale decorra dal 1 gennaio 2017;

Ritenuto altresì di approvare lo schema di convenzione relativa al conferimento all'Unione Tresinaro Secchia della funzione relativa alla gestione del personale dipendente, elaborato dall'apposito gruppo di lavoro, composto di n. 14 articoli, si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso sub “A”;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis comma1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. **Di approvare** la convenzione al conferimento all'Unione Tresinaro Secchia della funzione relativa alla gestione del personale dipendente fra i comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e l'Unione Tresinaro Secchia, che composta di n. 14 articoli, si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso sub “A”;
2. **Di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere lo schema di convenzione qui approvata, con facoltà di apportarvi, in sede di stipula, eventuali correzioni di natura formale e non sostanziale che si rendessero necessarie, oppure per correggere refusi o errori materiali;
3. **Di dare mandato** all’Ufficio Segreteria di trasmettere il presente atto alla Segreteria dell'Unione Tresinaro Secchia;

Il presidente del consiglio sottopone a votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata come segue:

Presenti: n. 16 – Votanti: n. 15 – Astenuti: n. 1 (il consigliere Montelaghi);

Voti favorevoli all’approvazione: n. 15;

Voti contrari: nessuno.

Successivamente si sottopone a votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, che viene approvata come segue:

Presenti: n. 16 – Votanti: n. 15 – Astenuti: n. 1 (il consigliere Montelaghi);

Voti favorevoli all’approvazione: n. 15;

Voti contrari: nessuno.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
SILINGARDI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO
BININI EMILIO

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Il giornodel mese di.....dell'anno.....,

PREMESSO CHE:

- ...
- ...
- ...
- ...

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Tresinaro Secchia, per brevità chiamata Unione, delle attività e delle funzioni relative alla gestione del personale dipendente. L'ufficio unico del personale ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato della gestione dei relativi procedimenti. Garantisce, inoltre, assistenza e supporto istruttorio ai singoli enti per le loro residue competenze (es.: costituzione fondo produttività, dotazione organica, piano occupazionale).
2. L'ambito territoriale per la gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
3. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo più dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
4. Alle funzioni trasferite si applicano i regolamenti dell'Unione in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; in particolare:
 - il regolamento sulle procedure di reclutamento del personale, ivi compresa la mobilità volontaria;
 - il regolamento di gestione dei procedimenti disciplinari;
 - il regolamento sul servizio ispettivo.
5. Per quanto riguarda l'ufficio per i procedimenti disciplinari e il servizio ispettivo, l'Unione adeguerà i propri regolamenti prevedendo una composizione che preveda la partecipazione di soggetti dei comuni conferenti.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. In relazione alle materie di cui all'art. 1, gli organi dell'Unione adottano gli atti a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò destinati. Più precisamente: l'istruttoria dei procedimenti sarà sempre di competenza dell'ufficio unico, mentre la competenza del provvedimento finale spetterà all'organo amministrativo (Consiglio, Giunta, Sindaco/Presidente) o burocratico (Dirigente/Responsabile) dell'Unione o degli enti conferenti, secondo quanto previsto dal Protocollo applicativo approvato dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni conferenti. Le deliberazioni della Giunta dell'Unione con riflessi sulla gestione della funzione per i comuni conferenti (ad esempio approvazione regolamenti dell'Unione in materia) sono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, per l'acquisizione di un parere preliminare.
2. I responsabili della struttura organizzativa dell'Unione, che svolgono le funzioni previste dalla Convenzione in oggetto, sono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione.

3. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto dei vincoli di legge e degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente all'Ufficio Unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui all'art. 8, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei comuni e dell'Unione in misura proporzionale al numero del personale a tempo indeterminato e determinato (numero dei cedolini elaborati nell'anno precedente). Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.

Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio.

Il contributo regionale che sarà assegnato per la gestione unitaria del servizio nell'anno 2017 sarà prioritariamente destinato a finanziare la maggiore spesa dovuta dai Comuni all'Unione rispetto al costo sostenuto per lo stesso servizio nell'anno 2016.

2. La gestione finanziaria del Servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

3. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale, entro due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione, entro due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario di approvazione del rendiconto.

4. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza entro il mese di aprile per il 50% e, a saldo, entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – SEDE

1. La sede del servizio è individuata presso locali destinati all'Unione dal Comune di Scandiano, salva la facoltà di mantenere uffici decentrati nei singoli enti. Una diversa destinazione degli uffici potrà essere decisa dalla Giunta dell'Unione senza necessità di modificare la presente convenzione.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione esercita le funzioni e svolge le attività trasferite, utilizzando in comodato d'uso gratuito, i beni, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite. Il conferimento all'Unione avviene sulla base di inventario e verbale di consegna sottoscritti dalle parti. Tali beni possono essere utilizzati per lo svolgimento di altre attività, previa autorizzazione del Comune comodante.

2. Può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in comodato d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfetaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal primo gennaio 2017 ed ha durata pari a quella dell'Unione. Dal primo gennaio 2017 l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. In caso di recesso l'Unione può trasferire al Comune revocante quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione. In alternativa, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio

del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

5 Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – MEDIAZIONE

1. In caso di controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente atto, le parti si impegnano ad investire della questione, prima di adire all'Autorità Giudiziaria, un Organismo di conciliazione per un preventivo tentativo di conciliazione.

2. Per tutte le controversie, sia amministrative che civilistiche che penalistiche, è competente il Foro di Reggio nell'Emilia.

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al D.P.R. 131/86.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

La presente convenzione sarà sottoposta a periodico monitoraggio e ad una verifica complessiva al termine del primo anno di funzionamento e, qualora necessario, sarà oggetto di modifiche ed implementazioni per migliorarne l'efficacia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI

IL SINDACO DEL COMUNE DI



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 763/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 22/11/2016

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 62 del 28/11/2016

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2016, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/12/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 62 del 28/11/2016

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 10/12/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 27/12/2016	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE IBATICI TERESINA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
----------------	--